Rapporto

numero	data	Dipartimento
5587 R	1° febbraio 2006	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 12 ottobre 2004 concernente l'adeguamento del diritto cantonale alla legge federale sull'inchiesta mascherata

1. Legge federale sull'inchiesta mascherata del 20 giugno 2003

Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la Legge federale sull'inchiesta mascherata (in seguito LFIM), approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 1 LFIM, l'inchiesta mascherata ha quale scopo quello di infiltrare gli ambienti criminali con membri della polizia non riconoscibili come tali (agenti infiltrati), contribuendo in tal modo al chiarimento di reati particolarmente gravi.

La legge si applica nell'ambito dei procedimenti penali della Confederazione e dei Cantoni (art. 2).

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LFIM, un'inchiesta mascherata può essere ordinata se determinati fatti confermano il sospetto che sono stati commessi o potrebbero verosimilmente essere commessi reati particolarmente gravi (lett. a) e le operazioni d'inchiesta precedenti sono risultate infruttuose o le indagini risultassero altrimenti vane o sproporzionatamente ardue (lett. b).

L'art. 4 cpv. 2 LFIM elenca in modo esaustivo i reati particolarmente gravi che possono giustificare un'inchiesta mascherata.

In sede di dibattito politico, l'impiego di agenti infiltrati è stato chiesto in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata.

Secondo il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1998, le misure d'inchiesta segrete, quali la sorveglianza telefonica o l'inchiesta mascherata, costituiscono strumenti efficaci in caso di traffico di stupefacenti, di materiale bellico o di sostante radioattive o in caso di trasferimento tecnologico illegale o di ricettazione, quando tali reati possono essere accertati durante la fase preparatoria soltanto se si sorveglia lo scambio d'informazioni tra complici (sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni) o una persona coinvolta collabori con gli organi inquirenti (ricorso all'inchiesta mascherata) (FF 1998 3322).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LFIM, qualora occorra far luce su reati particolarmente gravi elencati all'art. 4, il comandante di polizia con compiti di polizia giudiziaria può designare una persona, previo il suo il consenso, quale agente infiltrato.

Possono essere designati quali agenti infiltrati membri del corpo di polizia o persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere un compito di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia (art. 5 cpv. 2).

Giusta l'art. 6 LFIM, il comando di polizia può assegnare all'agente infiltrato un'identità fittizia (cpv. 1) e può garantire all'agente che non rivelerà la sua vera identità nemmeno

1.0064

nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'agente infiltrato compaia come persona informata sui fatti o come testimone (cpv. 2). Nel caso in cui l'agente abbia commesso un reato nel corso dell'intervento, l'autorità d'approvazione decide sotto quale identità si svolgerà il procedimento penale (cpv. 3).

La designazione di un agente infiltrato sottostà ad approvazione giudiziaria (art. 7 cpv. 1 LFIM) ed è rilasciata dal Presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale nell'ambito dei procedimenti penali della Confederazione e dall'autorità giudiziaria designata dal Cantone per i procedimenti penali condotti dai Cantoni (art. 8 cpv. 1 LFIM).

L'approvazione, sotto forma di decisione con breve motivazione (art. 8 cpv. 2 LFIM) è rilasciata per un anno al massimo. Prima della scadenza, il comando di polizia redige un rapporto sullo svolgimento dell'inchiesta mascherata e, se necessario, chiede una proroga dell'approvazione (art. 8 cpv. 3 LFIM).

Giusta l'art. 9 LFIM, l'agente infiltrato ha diritto alla migliore protezione possibile in caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica (cpv. 1). L'agente deve svolgere l'intervento attenendosi alle istruzioni e presentare periodicamente un rendiconto completo concernente attività e accertamenti (cpv. 2). Il Consiglio federale e le autorità cantonali competenti emanano le disposizioni di servizio relative all'inchiesta mascherata. In particolare disciplinano il risarcimento delle spese supplementari e l'indennizzo dei danni subiti nell'ambito dell'inchiesta mascherata dalle persone che vi partecipano o, per perdita di sostegno, dai loro famigliari. Non è lecito assegnare premi correlati ai risultati (cpv. 3).

Ai sensi dell'art. 10 LFIM, l'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto, ma deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato (cpv. 1). L'attività dell'agente deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto (cpv. 2). Se necessario, l'agente è autorizzato a effettuare acquisti probatori per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica (cpv. 3). Se l'agente oltrepassa i limiti del comportamento ammissibile, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione (cpv. 4).

Ex art. 14 LFIM, l'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale può essere ordinato:
a. dal procuratore generale della Confederazione e dai giudici istruttori federali;
b. dalle autorità cantonali competenti per l'istruzione penale.

L'autorità che ordina l'inchiesta mascherata trasmette entro 48 ore all'autorità di approvazione l'ordine d'inchiesta e la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione (art. 18 cpv. 1 LFIM).

L'autorità di approvazione emana la propria decisione, con breve motivazione, entro cinque giorni dal momento in cui l'inchiesta è stata ordinata (art. 18 cpv. 2 LFIM). L'approvazione è rilasciata per un anno e, se necessario, può essere prorogata (art. 18 cpv. 3 LFIM).

L'art. 23 LFIM stabilisce ed elenca le misure di protezione a favore dell'agente infiltrato. In particolare, l'identità dell'agente è tenuta segreta anche dopo la conclusione dell'intervento; le sue generalità non vengono rilevate neppure durante il procedimento giudiziario e non figurano negli atti procedurali (cpv. 1).

Informazioni sull'identità dell'agente e accertamenti sulla sua partecipazione al procedimento possono essere assunte dal giudice competente, a condizione che siano adottate le misure di protezione indispensabili per mantenere la promessa di riservatezza (cpv. 2, 3 e 4).

Le misure di protezione di cui all'art. 23 LFIM devono essere contenute nella decisione di approvazione giudiziaria rilasciata dal Presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale nell'ambito dei procedimenti penali della Confederazione e dall'autorità giudiziaria designata dal Cantone per i procedimenti penali condotti dai Cantoni (art. 23 cpv. 1, art. 17 cpv. 2, art. 7 e 8 LFIM).

2. Ordinanza sull'inchiesta mascherata del 10 novembre 2004

L'ordinanza si applica ai procedimenti penali della Confederazione e dei Cantoni (art. 1 cpv. 1) e regolamenta:

- le modalità di allestimento e la tenuta dei documenti relativi all'intervento che concernono l'inchiesta mascherata (rapporti d'intervento dell'agente infiltrato, istruzioni della persona di contatto, verbali e note delle riunioni relative all'intervento, ecc.) (art. 2);
- gli importi necessari alla conclusione di un affare fittizio messi a disposizione dalla Banca nazionale, nonché le modalità di richiesta da parte dei Cantoni all'Ufficio federale di polizia (art. 3 - 6);
- le disposizioni in materia di diritto del lavoro concernenti gli agenti infiltrati e le persone di contatto impiegate presso la Confederazione (artt. 7 - 12);
- la conclusione e le condizioni di un contratto per l'impiego di un agente infiltrato di un altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell'articolo 15 LFIM (agente infiltrato di un corpo di polizia diverso da quello attribuito all'autorità competente per l'istruzione penale) (art. 13 e 14);
- infine, l'entrata in vigore dell'ordinanza, stabilita per il 1° gennaio 2005 (art. 15).

3. Codice penale svizzero

Conseguentemente all'entrata in vigore della nuova Legge federale sull'inchiesta mascherata del 20 giugno 2003 è stata introdotta una nuova disposizione nel CPS, l'art. 317bis, secondo il quale non è punibile colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce, altera o utilizza, nel quadro di un'inchiesta mascherata, documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia (cpv. 1).

Non è neppure punibile colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata (cpv. 2).

4. Legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951

Anche nella Legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 è stata introdotta una nuova norma, l'art. 23 cpv. 2, secondo cui il funzionario incaricato di combattere il traffico di stupefacenti che, a fini d'inchiesta, accetta un'offerta di stupefacenti, non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.

5. Adeguamento del diritto cantonale alla Legge federale sull'inchiesta mascherata

L'adeguamento del diritto cantonale alla LFIM impone l'inserimento nel Codice di procedura penale (in seguito CPP) di una disposizione che definisca le competenze in materia di inchieste mascherate.

Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFIM, la designazione di un agente infiltrato sottostà ad approvazione giudiziaria, la quale, ex art. 8 cpv. 1 LFIM, deve essere rilasciata, nell'ambito dei procedimenti penali condotti dai Cantoni, dall'autorità giudiziaria designata dal Cantone.

Nel messaggio no. 5587 del 12 ottobre 2004, il CdS propone l'introduzione del nuovo art. 170a CPP, secondo il quale il Procuratore pubblico è competente a ordinare l'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale e a chiedere la relativa proroga (cpv. 1).

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto è competente ad approvare la designazione di un agente infiltrato ad opera del comandante della polizia e l'impiego, ordinato dal Procuratore pubblico, di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale, come pure a prorogare tale approvazione (cpv. 2).

Come sopra ricordato, giusta l'art. 9 cpv. 3 LFIM, il Consiglio federale e le autorità cantonali competenti emanano le disposizioni di servizio relative all'inchiesta mascherata. In particolare disciplinano il risarcimento delle spese supplementari e l'indennizzo dei danni subiti nell'ambito dell'inchiesta mascherata dalle persone che vi partecipano o, per perdita di sostegno, dai loro famigliari.

Nel messaggio in esame si propone l'introduzione di una nuova norma nella Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, segnatamente l'art. 24a, secondo il quale il Consiglio di Stato emana mediante regolamento le disposizioni di servizio relative all'inchiesta mascherata; esso disciplina in particolare il risarcimento delle spese supplementari e l'indennizzo dei danni subiti nell'ambito dell'inchiesta mascherata dalle persone che vi partecipano o, per perdita di sostegno, dai loro famigliari.

6. Discussione con il PG e il GIAR

La Commissione della legislazione, prima di allestire e presentare il rapporto, ha ritenuto di ascoltare il Procuratore generale Bruno Balestra e il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli.

Considerato come il tema dell'inchiesta mascherata sia stato oggetto nel nostro Cantone di grandi discussioni e polemiche, ai magistrati è stato preliminarmente chiesto di volersi esprimere, secondo la loro esperienza, in merito al prevedibile utilizzo di questo strumento, indicando segnatamente quali reati particolarmente gravi potrebbero giustificarne l'uso pratico.

Secondo il PG - appurato che la modifica del CPP discende da una legge federale, valida per tutti i Cantoni - *"l'inchiesta mascherata sarà utilizzata soprattutto per reati internazionali di competenza del Ministero pubblico della Confederazione. In questo senso le competenze del Cantone dovrebbero essere ridotte. Da anni ormai il Ministero pubblico non fa più utilizzo di azioni sotto copertura come quelle di passata memoria: sono cambiati i tempi, le risorse, gli obiettivi. Ciò non significa che lo strumento dell'inchiesta mascherata non possa essere utilizzato; potrebbe essere regolato tramite questa legge ad esempio l'accesso alle reti informatiche per reati di pedofilia, ecc."* (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pag.12).

Anche secondo il GIAR, *"con le nuove competenze della Confederazione si può ipotizzare che i casi in cui si rende necessario l'utilizzo di un agente infiltrato siano soprattutto quelli riguardanti traffici internazionali od organizzazioni criminali, di competenza della Confederazione. Probabilmente sarà quest'ultima a ricorrere a questo tipo di strumento più dei Cantoni, ma non comunque molto spesso"* (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pagg. 12 e 13).

Ai magistrati è stato pure chiesto di voler esprimere la propria opinione in merito alle competenze stabilite dal nuovo art. 170a del Codice di procedura penale proposto dal messaggio, segnatamente:

- competenza del Procuratore pubblico per ordinare l'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale;
- competenza del GIAR per approvare la designazione di un agente infiltrato ad opera del Comandante della Polizia e l'impiego ordinato dal Procuratore pubblico di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale.

Si ricorda come in Commissione sia sorto l'interrogativo circa l'opportunità del coinvolgimento di più autorità (Comandante di Polizia, PP, GIAR) rispetto alla riservatezza e alla discrezione richieste dal delicato svolgimento di un'inchiesta mascherata.

A questo proposito il GIAR ha ricordato come *"nel suo preavviso al Consiglio di Stato giudicò logico, per analogia con i controlli telefonici, che questo compito fosse assegnato al GIAR. È probabilmente l'autorità più adeguata anche perché è designata a intervenire sulle inchieste, che quindi, almeno in parte, conosce già. Un problema potrebbe essere costituito dalla doppia designazione, ma è insito nella legge federale e non vede quali soluzioni potrebbero essere portate a livello cantonale. La base della designazione da parte del Comandante della Polizia è l'esistenza di un forte sospetto di reato, che vale anche per l'utilizzo dell'agente. Quindi, decidendo sulla designazione da parte del Comandante della Polizia i criteri di base sono gli stessi utilizzati per valutare la decisione di intervento da parte del Procuratore pubblico. La doppia designazione era prevista dal messaggio del Consiglio federale perché l'utilizzo dell'agente infiltrato era limitato alle inchieste sugli stupefacenti: ciò permetteva di formare l'agente e di introdurlo nell'ambiente; per renderlo operativo era però necessaria la decisione dall'autorità di perseguimento penale. Ora che l'inchiesta mascherata riguarda anche altri reati, ci si può chiedere quali sono i casi in cui la designazione precede la decisione del Procuratore pubblico di avviare un'inchiesta: soprattutto nel Cantone Ticino è verosimile pensare che le due cose avverranno contemporaneamente. Da una parte è giusto che sia il Comandante della Polizia a scegliere e formare gli uomini, ma dall'altra, se ciò deve avvenire nell'ambito di un'inchiesta, è giusto che sia il Procuratore pubblico a decidere di utilizzare l'agente. Il problema della doppia designazione è quindi probabilmente più teorico che pratico"* (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pag. 13).

Alla domanda se anche nel Cantone Ticino si potrebbe prevedere, come succede in Italia, la messa a punto dei siti civetta per pedofilia nei quali siano pubblicate fotografie pornografiche di bambini, il PG, dopo aver premesso che il tema è molto complesso e delicato, ha risposto che la creazione di siti civetta non è verosimilmente proponibile, perché rasenterebbe la provocazione. *"Un conto è cercare siti già esistenti o chattare spacciandosi per bambini, un conto è mettere a disposizione materiale pornografico"* (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pag. 13).

Infine, ai magistrati interpellati sono stati posti alcuni interrogativi in merito al diritto, oppure al dovere, di informazione delle autorità politiche e/o amministrative, ad esempio relativamente a documenti falsi o falsificati necessari per l'inchiesta mascherata.

"Se ad un agente devono, per esempio, essere consegnati documenti falsi, in che misura i superiori (politici e amministrativi) dell'ufficio che li prepara sono informati? E se non lo sono, sulla scorta di quale base legale?" (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pag. 13).

A questo proposito il PG ha *"ricordato che non esiste una norma esplicita che regoli il caso citato; bisogna ricondursi ai principi generali dell'autorizzazione dello Stato, che toglie l'illegalità dal momento che è l'autorità competente, nei modi previsti, a consentire determinate azioni. È una questione di separazione dei poteri. Vi è semmai un problema ammini-*

strativo interno: fino a che punto il superiore gerarchico deve essere informato, ad esempio, dell'allestimento e della consegna di documenti falsi da parte di un funzionario? Si rende conto che al momento di un controllo il fatto potrebbe emergere, suscitando interrogativi fra i superiori del funzionario. Dal profilo penale non intravede comunque aspetti preoccupanti" (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pag. 13).

Il GIAR ha ricordato da parte sua che *"se è vero che non esiste una norma esplicita, secondo l'art. 9 cpv. 3 della Legge federale sull'inchiesta mascherata spetta all'autorità esecutiva predisporre le norme per risarcimenti, indennità ecc. degli agenti infiltrati. Si può quindi presumere che, essendo chiamata a coprire le spese, essa debba venire informata dell'utilizzo di un agente infiltrato."* Ritiene inoltre *"che sia utile che l'informazione venga data prima della fine dell'esercizio, affinché l'autorità esecutiva possa esprimersi. Vanno stabilite a livello cantonale le modalità di applicazione dell'art. 9 cpv. 3 della Legge federale sull'inchiesta mascherata; in quell'ambito rientra probabilmente la problematica sollevata"* (verbale n. 27.2005 del 16 novembre 2005, pag. 13).

7. Identità fittizia, garanzia di riservatezza e procedura di approvazione

Conformemente all'art. 6 LFIM, il comando di polizia può assegnare all'agente infiltrato un'identità fittizia (cpv. 1) e può garantire all'agente che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'agente infiltrato compaia come persona informata sui fatti o come testimone (cpv. 2). Nel caso in cui l'agente abbia commesso un reato nel corso dell'intervento, l'autorità d'approvazione decide sotto quale identità si svolgerà il procedimento penale (cpv. 3).

L'impiego di agenti infiltrati - come evidenzia il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1998 - *"si avvale regolarmente di una garanzia di riservatezza e di una identità fittizia, la cui elaborazione richiede grandi mezzi logistici e finanziari. L'identità fittizia è richiesta dall'inizio di un intervento e non soltanto nel momento in cui si tratta di organizzare un acquisto fittizio. La garanzia di riservatezza rappresenta una sorta di "assicurazione sulla vita" per gli agenti infiltrati, che di norma accettano una missione a condizione di poter disporre di tale garanzia"*. (FF 1998 3364).

Mediante la garanzia di riservatezza l'agente ha la certezza che la sua vera identità rimarrà segreta durante tutta la fase dell'intervento e anche quando lo stesso si sarà concluso. Le generalità dell'agente non potranno essere rivelate neppure nel corso del procedimento giudiziario e non figureranno negli atti procedurali (art. 23 cpv. 1 LFIM).

Giusta l'art 7 LFIM la designazione di un agente infiltrato sottostà ad approvazione giudiziaria (cpv. 1) e si pronuncia espressamente sul permesso di allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia (cpv. 2 lett. a) e fare la promessa di riservatezza di cui all'art. 6 LFIM (cpv. 2 lett. b).

Ex art. 8 cpv. 1 LFIM, la decisione motivata relativa alla designazione dell'agente infiltrato e gli atti indispensabili alla sua approvazione vanno trasmessi:

a. per le autorità federali: al Presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale
b. per le autorità cantonali: all'autorità giudiziaria designata dal Cantone.

L'autorità giudiziaria designata dal Cantone Ticino, secondo la proposta contenuta nel messaggio del CdS, sarà il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (nuovo art. 170a cpv. 1 CPP).

Ex art. 8 cpv. 2 LFIM, l'autorità di approvazione emana la decisione con breve motivazione. Può autorizzare la designazione a titolo provvisorio o a determinate condizioni, nonché esigere che l'incartamento sia completato o che siano fornite delucidazioni ulteriori.

Nel suo commento alle disposizioni concernenti la procedura d'approvazione, il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1998 sottolinea l'importanza della motivazione da parte dell'autorità competente. *"La decisione dei comandanti di polizia va motivata e accompagnata dagli atti essenziali alla sua approvazione. Può essere il caso del fascicolo personale e (…) del contratto d'assunzione del candidato; la motivazione deve indicare per quali motivi si renda necessaria nella fattispecie la costituzione di un'identità fittizia per l'agente infiltrato. Grazie a tali documenti, l'autorità d'approvazione potrà così esaminare dal profilo della proporzionalità la decisione sottopostagli. L'approvazione della sorveglianza non si traduce così nella semplice apposizione di una firma e di un timbro ufficiale su un modulo, è bensì il prodotto di una decisione pertinente in ogni fattispecie. Se l'approvazione è concessa incondizionatamente in rapporto alla direzione della domanda, è superfluo accludervi considerandi circostanziati. L'approvazione va per contro motivata se l'autorizzazione è rilasciata a titolo provvisorio o a determinate condizioni nonché se l'autorità d'approvazione richiede che gli atti siano completati o che siano fornite delucidazioni ulteriori."* (FF 1998 3366).

8. Discussioni e considerazioni della Commissione della legislazione

Dopo aver ascoltato le risposte del PG e del GIAR - autorità giudiziarie direttamente coinvolte e interessate dalla Legge federale sull'inchiesta mascherata - la Commissione della legislazione ritiene di approvare le conclusioni e le proposte formulate nel messaggio del CdS, considerato che parte delle problematiche sollevate nel corso delle discussioni commissionali potranno essere risolte nel regolamento sulle disposizioni di servizio relative all'inchiesta mascherata, che il CdS ha il compito di allestire conformemente al nuovo art. 24a che sarà inserito nella Legge sulla Polizia.

Resta aperto l'interrogativo che concerne il diritto e/o il dovere d'informazione del CdS, rispettivamente dell'Amministrazione in merito alla produzione e alla consegna di documenti necessari all'agente infiltrato sia per modificare la sua vera identità (passaporto, licenza di condurre, tessere personali, ecc.), sia per procedere nell'inchiesta mascherata (ad es. carte di credito).

A mente dei commissari della Legislazione, l'inchiesta mascherata necessita, per sua definizione e natura, della massima discrezionalità e segretezza. Per questo motivo è necessario evitare la diffusione di informazioni, di notizie o documenti che possano compromettere lo svolgimento delle indagini o - fatto ancor più importante - l'incolumità e la sicurezza degli agenti implicati.

Questo aspetto viene sottolineato, anche alla luce dei più recenti avvenimenti accaduti nel nostro Cantone e che concernono fughe di notizia da parte di funzionari dell'Amministrazione pubblica, rispettivamente fughe di informazioni da parte di funzionari impiegati presso le Autorità giudiziarie.

In considerazione di quanto sopra indicato, la Commissione ritiene di invitare il CdS a voler verificare la necessità e l'opportunità di una base legale che stabilisca precise norme procedurali atte a garantire la massima discrezione nell'allestimento e nella consegna dei documenti necessari all'agente infiltrato per lo svolgimento adeguato e sereno dei compiti a lui affidati nell'ambito dell'inchiesta mascherata.

All'autorità giudiziaria incaricata, ex art. 7 e 8 LFIM, di designare l'agente infiltrato e di pronunciarsi sul permesso di allestire o alterare documenti per costituire un'identità fittizia, dovranno essere conferite le necessarie competenze anche rispetto agli uffici dell'Amministrazione pubblica che saranno chiamati a collaborare, se pur indirettamente (ad es. mediante il rilascio di documenti fittizi). In particolare, detta autorità giudiziaria do-

vrà poter agire, ottenendo i documenti necessari, senza dover svelare informazioni e notizie che concernono le indagini in corso.

9. Conclusioni commissionali

Richiamate le considerazioni contenute nel presente rapporto, con particolare riferimento alle preoccupazioni e ai suggerimenti indicati al punto 8), la Commissione della legislazione ritiene di condividere le conclusioni del messaggio no. 5587 del 12 ottobre 2004 e invita il Parlamento cantonale a voler approvare le proposte del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -
Dafond (con riserva) - Duca Widmer - Fiori -
Genazzi - Ghisletta D. - Mellini - Menghetti -
Pantani (con riserva) - Pedrazzini - Pini - Quadri